AVV. PROF. SILVIA VIARO VIA N. TOMMASEO N. 74/B – 35131 PADOVA TEL. 049.8258718 FAX 049.8253337 EMAIL viaro@studioviaro.it – PEC silvia.viaro@pec.it

ROMA

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO

RICORSO

nell'interesse dell'avv. <u>ALESSANDRA MATARAZZO</u>, c.f. MTRLSN72E53G224N, residente in Padova, via A. Gabelli n. 48, rappresentata e difesa, come da procura speciale allegata al presente atto a costituirne parte integrante e sostanziale, dall'avv. prof. Silvia Viaro, c.f. VRISLV80S43L736V (recapito *fax* 049.8253337 e indirizzo PEC censito in RegInde silvia.viaro@pec.it), con domicilio eletto presso la stessa ai fini di ogni comunicazione e

notifica inerente il presente procedimento,

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, c.f. 80184430587, con sede in Roma, via Arenula n. 70, in persona del Ministro e, comunque, del legale rappresentante *pro tempore* (indirizzo PEC censito nel Registro I.P.A. gabinetto.ministro@giustiziacert.it), con domicilio *ex lege* presso l'Avvocatura Generale dello Stato in Roma, via dei Portoghesi n. 12 (indirizzo PEC censito nel Registro Reginde ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it),

FORMEZ PA - CENTRO SERVIZI. ASSISTENZA. STUDI E FORMAZIONE PER L'AMMODERNAMENTO DELLE P.A., c.f. 80048080636, con sede in Roma, viale Marx n. 15, in persona del legale rappresentante *pro tempore* (indirizzo PEC censito nel Registro I.P.A. protocollo@pec.formez.it), con domicilio anche presso l'Avvocatura Generale dello Stato in Roma, via dei Portoghesi n. 12 (indirizzo PEC censito nel Registro Reginde ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it),

la **PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI**, c.f. 80188230587, con sede in Roma, piazza Colonna n. 370, in persona del Presidente del Consiglio dei Ministri e, comunque, del legale rappresentante *pro tempore* (indirizzo PEC censito nel Registro PP.AA. attigiudiziaripcm@pec.governo.it e indirizzo PEC censito nel Registro I.P.A. usg@mailbox.governo.it), con domicilio *ex lege* presso l'Avvocatura Generale dello Stato in

Roma, via dei Portoghesi n. 12 (indirizzo PEC censito nel Registro Reginde ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it),

la <u>PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI – DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE</u>

<u>PUBBLICA</u>, c.f. 80243510585, con sede in Roma, corso Vittorio Emanuele II n. 116, in persona del Presidente del Consiglio dei Ministri e, comunque, del legale rappresentante pro tempore (indirizzo PEC censito nel Registro I.P.A. protocollo_dfp@mailbox.governo.it), con domicilio *ex lege* presso l'Avvocatura Generale dello Stato in Roma, via dei Portoghesi n. 12 (indirizzo PEC censito nel Registro Reginde ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it), la <u>COMMISSIONE INTERMINISTERIALE PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI – RIPAM, presso FORMEZ PA – Centro Servizi, Assistenza, Studi e Formazione per l'ammodernamento delle P.A., con</u>

PA – Centro Servizi, Assistenza, Studi e Formazione per l'ammodernamento delle P.A., con sede in Roma, viale Marx n. 15, in persona del legale rappresentante *pro tempore* (indirizzo PEC ripam@pecgoverno.it), con domicilio anche presso l'Avvocatura Generale dello Stato in Roma, via dei Portoghesi n. 12 (indirizzo PEC censito nel Registro Reginde ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it),

e altresì nei confronti

dell'avv. <u>GIUSEPPE GHIROTTI</u>, c.f. GHRGPP76M28B563N, con studio in Venezia, loc. Mestre, via Cappuccina n. 19/B (indirizzo PEC censito nel Registro Reginde giuseppe.ghirotti@venezia.pecavvocati.it), nonché della dott.ssa <u>MATTEA NICOLAI</u> <u>LABBATE</u>, c.f. LBBMTN79C43B429P, residente in Caltanissetta, via Volturno n. 16,

per l'annullamento

previa concessione di misure cautelari

anche in forma monocratica inaudita altera parte

1) della graduatoria "Codice VE – Distretto della Corte d'Appello di Venezia n. 203 unità", pubblicata in data 14 giugno 2024, relativa al "concorso pubblico, per titoli ed esami, su base distrettuale, per il reclutamento a tempo determinato di 3.946 unità di personale non

dirigenziale dell'Area funzionari, con il profilo di Addetto all'Ufficio per il processo, da inquadrare tra il personale del Ministero della giustizia - Graduatoria dei vincitori", nella parte in cui non include la ricorrente; 2) per quanto occorrer possa, del bando di data 5 aprile 2024 relativo al concorso indicato, nelle parti di seguito meglio specificate e comunque limitatamente agli interessi della ricorrente; 3) sempre per quanto occorrer possa, dei criteri e delle modalità per la valutazione dei titoli ai fini della formazione della graduatoria "Codice VE - Distretto della Corte d'Appello di Venezia n. 203 unità" per il concorso per cui è causa; 4) ancora per quanto occorrer possa, del modello telematico per la presentazione della domanda predisposto per la partecipazione al concorso predetto; 5) di ogni provvedimento e avviso, incluso quello del Direttore Generale del Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del personale e dei Servizi, Direzione Generale del Personale e della Formazione, del Ministero della Giustizia, di data 17 giugno 2024, prot. m_dg.DOG.17/06/2024.0010586.ID, diretto all'assunzione dei concorrenti dichiarati vincitori nella graduatoria "Codice VE – Distretto della Corte d'Appello di Venezia n. 203 unità", pur aventi punteggio inferiore a quello legittimamente spettante alla ricorrente, e dei contratti d'impiego eventualmente stipulati; 6) di ogni altro atto presupposto, connesso, conseguente o correlato, ancorché allo stato non noto, nella parte in cui arrechi pregiudizio alle ragioni della ricorrente,

e altresì per la condanna

di tutti gli enti intimati al risarcimento del danno in forma specifica, ai sensi dell'art. 30 c.p.a., mediante l'adozione di un provvedimento che disponga la rettifica del punteggio per titoli conseguito dalla ricorrente e comunque ogni altra misura idonea ai fini sua della conseguente inclusione nella posizione spettante nella graduatoria dei vincitori per il Distretto della Corte di Appello di Venezia.

* * *

A) Premessa in fatto.

L'avv. Alessandra Matarazzo esercita la professione forense fin dal 7 novembre 2001, data di iscrizione all'Albo tenuto dall'Ordine degli Avvocati di Padova (cfr. doc. 1).

Lo scorso 22 aprile 2024, ella decideva di partecipare al "concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento a tempo determinato di 3.946 unità di personale non dirigenziale dell'Area funzionari con il profilo di Addetto all'Ufficio per il processo, da inquadrare tra il personale del Ministero della Giustizia" indetto con bando a cura della Commissione Interministeriale per l'attuazione del progetto di riqualificazione delle Pubbliche Amministrazioni (di seguito, per brevità, soltanto Commissione RIPAM) del 5 aprile 2024 (cfr. doc. 2).

In particolare, la *lex specialis* stabiliva che:

- ai candidati sarebbe stato attribuito un massimo 15 punti per i titoli, tra cui per quanto qui maggiormente interessa il voto di laurea (fino a 6 punti) e l'abilitazione alla professione di avvocato (3 punti);
- la prova scritta sarebbe stata svolta mediante un test di 40 quesiti a risposta multipla da risolvere nell'arco di 60 minuti, con un massimo di 30 punti e un minimo ai fini del superamento di 21 punti.

Nella propria domanda di partecipazione l'avv. Matarazzo precisava, del tutto correttamente, di essersi laureata presso l'Università di Ferrara con un voto di 104/110 (corrispondente a 1,70 punti) e di essere iscritta all'Albo degli Avvocati di Padova dal 7 novembre 2001 (ai fini dell'attribuzione di altri 3 punti) (cfr. doc. 3).

L'interessata sosteneva poi regolarmente la prova del 6 giugno scorso (cfr. doc. 4), con esito positivo di <u>21 punti</u>: pertanto, <u>riteneva di aver legittimamente maturato un totale di 25,70 punti valido ai fini concorsuali</u>.

È, dunque, con grande sorpresa che il 14 giugno 2024 l'interessata prendeva visione della graduatoria pubblicata per il Distretto della Corte d'Appello di Venezia da lei prescelto (cfr. doc. 5): tra i 203 vincitori, infatti, il suo nominativo non compariva, mentre

inspiegabilmente figuravano altri candidati che hanno ricevuto un punteggio di molto inferiore al suo (addirittura appena 23,20 punti, per quanto riguarda la posizione del dott. Salvatore Iannì, collocatosi nel posto utile 193).

A nulla valeva chiedere alle Amministrazioni coinvolte, a mezzo PEC subito inviata il 17 giugno, di correggere il provvedimento o almeno chiarire le ragioni dell'esclusione dell'avv. Matarazzo dalla lista dei prossimi assunti (cfr. doc. 6): nessuna risposta perveniva, nemmeno in relazione alla richiesta di accesso agli atti e ai documenti formulata ai sensi dell'art. 22, l. 241/1990, volta anche a conoscere il punteggio effettivamente attribuito alla diretta interessata.

Ritenendo tale esito concorsuale gravemente illegittimo e ingiustamente lesivo, la ricorrente si vede allora costretta a impugnarlo da subito in questa sede, unitamente a tutti gli atti presupposti e connessi della procedura selettiva, invocando con estrema urgenza tutela cautelare, anche a mezzo di adozione di decreto *inaudita altera parte*, per le ragioni meglio illustrate nel prosieguo.

* * *

B) Diritto.

1) Questioni preliminari di rito.

Appare anzitutto opportuno precisare che la controversia viene incardinata dinanzi a codesto Ecc.mo T.A.R. in applicazione dell'art. 13 c.p.a. e in conformità al consolidato orientamento secondo cui "laddove sia impugnato anche il bando della procedura concorsuale che – anche se da svolgere su base regionale – è comunque unico per l'intero territorio nazionale, la competenza territoriale alla trattazione del merito del ricorso appartiene al T.A.R. Lazio, Roma" (cfr. appunto T.A.R. Lazio, Roma, 19 gennaio 2016, n. 532).

Per quanto, infatti, l'interesse dell'avv. Matarazzo a proporre il presente gravame sia sorto dalla pubblicazione della graduatoria dei vincitori relativa alla Regione Veneto, nondimeno i vizi denunciati in questa sede investono <u>anche gli atti presupposti adottati</u> <u>a livello ministeriale, dalla Commissione RIPAM e da Formez, a partire dal bando di concorso per arrivare alla predisposizione del modello telematico di domanda e <u>all'individuazione dei criteri e delle modalità di valutazione dei titoli</u>: trattandosi, appunto, di atti "normativi o generali" emanati da Amministrazioni con sede in Roma, la competenza territoriale per le relative censure non può che essere qui radicata.</u>

Ai fini dell'ammissibilità del gravame, merita poi precisare che la ricorrente ha proceduto all'individuazione e alla notifica a due controinteressati, presenti nella stessa graduatoria di cui trattasi: tuttavia, stante il granitico orientamento giurisprudenziale che attribuisce tale qualifica a tutti coloro che precedono la parte impugnante (cfr. T.A.R. Lazio, Roma, 26 settembre 2022, n. 12166, nonché 24 giugno 2022, n. 8610; Cons. Stato, 4 aprile 2023, n. 3445), viene fin d'ora formulata istanza per l'autorizzazione alla notifica per pubblici proclami, ai sensi dell'art. 41, comma 4, c.p.a., anche ai restanti candidati.

* * *

2) <u>Violazione di legge: violazione degli artt. 3, 97 Cost.; violazione dell'art. 6 del bando di concorso; violazione dell'art. 3, l. 241/1990; violazione del principio di buona fede e di leale collaborazione; eccesso di potere per travisamento di fatto, illogicità manifesta, contraddittorietà, motivazione omessa, carente e perplessa.</u>

A mente della clausola del bando menzionata in epigrafe, "la valutazione dei titoli, distinta per i codici di concorso di cui al precedente articolo 1, comma 1, è effettuata da ciascuna commissione esaminatrice, anche mediante ricorso a piattaforme digitali": essa è condotta "sulla base dei titoli dichiarati dai candidati negli appositi spazi della domanda di ammissione al concorso. Tutti i titoli di cui il candidato richiede la valutazione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di cui al presente bando"

Ebbene, nel caso dell'avv. Matarazzo è del tutto evidente che sia stato compiuto un errore proprio nella fase di ponderazione dei titoli o in quella, successiva, di compilazione della graduatoria che avrebbe dovuto riportare tra i vincitori, in base al punteggio di 25,70, anche il suo nominativo.

Per rendersene conto è sufficiente una semplice operazione aritmetica.

Se la ricorrente ha superato la prova scritta con 21 punti – come certificato dalla stessa Formez PA (cfr. doc. 4) – e in aggiunta aveva pieno diritto di veder sommati anche gli ulteriori 1,70 punti del voto di laurea (cfr. doc. 7) e i 3 da ricollegare all'abilitazione alla professione forense dichiarata in sede di compilazione della domanda (cfr. doc. 2), per un totale di 25,70 punti, ciò significa che avrebbe dovuto precedere almeno 7 dei candidati qualificati come assumibili.

Come sia stato possibile che, viceversa, nell'elenco dei prossimi contraenti del Ministero di Giustizia il suo nominativo non compaia è, allo stato, del tutto incomprensibile, ma certamente illegittimo: donde il suo diritto a ottenere la correzione della graduatoria e la collocazione in posizione utile all'assunzione.

* * *

3) <u>Violazione di legge: violazione degli artt. 3, 97 Cost.; violazione degli artt. 3, 3 bis, 6 e 18, l. 241/1990; violazione del principio di buona fede e di leale collaborazione; eccesso di potere per travisamento di fatto, illogicità manifesta, contraddittorietà, motivazione omessa, carente e perplessa.</u>

Alla luce del risultato di cui si è detto, e in attesa di ricevere la documentazione richiesta con istanza di accesso (cfr. doc. 6), l'avv. Matarazzo può solo ipotizzare che, se ai suoi danni non è stato commesso un grossolano errore materiale, la Commissione concorsuale abbia adottato dei criteri e delle modalità di valutazione dei titoli ingiusti che hanno portato all'esito qui censurato.

In quest'ottica, viene dunque espressamente impugnata una disposizione del bando che potrebbe aver fuorviato e indotto in errore il seggio esaminatore: si tratta dell'art. 6, comma 4, nella parte in cui si prevede che "ogni incompletezza dei dati e delle autocertificazioni richiesti – comprese le autodichiarazioni richieste ai candidati laureandi di cui al predetto comma 2 – cagionerà il mancato riconoscimento del titolo. L'indicazione di dati non corretti comporta la esclusione dal concorso".

Potrebbero forse essere stati negati alla ricorrente, in applicazione di questa previsione della *lex specialis*, i 3 punti dovuti per l'abilitazione alla professione forense solo perché non è stata compilata la casella della domanda inerente il "numero" di iscrizione all'Albo degli Avvocati o perché compare in bianco quella inerente la "durata"?

Se così fosse, l'illegittimità sarebbe plurima e immediatamente dimostrabile.

Va anzitutto sottolineato come il bando, negando *a priori* e in modo assoluto qualunque forma di soccorso istruttorio in favore dei concorrenti, si ponga in frontale contrasto con una nutrita serie di norme di rango primario, tra cui:

- l'art. 6, lett. b), l. n. 241 del 1990: infatti, "in materia di concorsi vale il principio secondo il quale la presentazione da parte del candidato, entro il termine perentorio previsto dal bando di concorso, di documentazione inidonea quale certificazione, ma tale da costituire un principio di prova relativa al possesso del requisito richiesto, costituisce una mera irregolarità documentale, sanabile ai sensi dell'art. 6, lett. b), l. 7 agosto 1990 n. 241, laddove è previsto che le dichiarazioni o istanze erronee o incomplete possano essere sostituite o rettificate, con il potere di ordinare, altresì, esibizioni documentali" (cfr. ad esempio T.A.R. Roma, Lazio, 13 ottobre 2008, n. 8871);
- <u>l'art. 18, comma 2, l. 241/1990</u>: è appena il caso di ricordare che il principio di acquisizione d'ufficio sancito da tale ultima disposizione può e deve essere applicato in materia di concorsi se i candidati hanno dichiarato in modo incompleto il

possesso di titoli valutabili, "potendo in tal caso l'Amministrazione invitare i concorrenti ad integrare le predette dichiarazione e/o a fornire chiarimenti in proposito" (cfr., ex multis, T.A.R. Basilicata, 19 settembre 2013, n. 552);

l'art. 3 bis, l. 241/1990: invero, "l'informatizzazione dei procedimenti non può portare all'obliterazione della verifica degli atti da parte degli uffici dell'Amministrazione, risultando inammissibile una tecnologia che si risolva in un'espropriazione totale delle competenze dei funzionari ed impedisca l'esercizio di poteri correttivi volti ad emendare l'eventuale errore commesso dal privato: in ragione di ciò si deve ritenere che la P.A. deve attivare il soccorso istruttorio anche nell'ambito dei concorsi pubblici, per consentire la rettifica di dichiarazioni erronee o incomplete e/o l'integrazione di documentazione irregolare o carente, specialmente laddove l'istanza di partecipazione possa essere presentata unicamente in modalità telematica, con il limite della mancata allegazione di un requisito di partecipazione o di un titolo; infatti, l'autoresponsabilità dei concorrenti non può condurre ad una completa deresponsabilizzazione dell'Amministrazione, in particolar modo nei procedimenti mirati alla costituzione di rapporti di impiego: invero, la digitalizzazione dei procedimenti amministrativi è finalizzata al conseguimento di una maggiore efficienza e, quindi, presenta carattere strumentale e servente rispetto all'azione pubblica, mentre non può sortire l'opposto effetto di rendere più gravoso l'accesso alle funzioni ed ai servizi pubblici, soprattutto in materie attinenti a diritti fondamentali, qual è il diritto al lavoro, tutelato dall'art. 4 Cost." (cfr. T.A.R. Lombardia, Milano, 5 settembre 2023, n. 2048).

Detto altrimenti, il bando poteva sì prevedere da parte della Commissione una valutazione con mezzi digitali, ma non esautorarla completamente dai compiti di

sorveglianza, correzione e ausilio sulle dichiarazioni dei concorrenti, da aversi per assolutamente doverosi anche alla luce del principio di buona fede e di leale collaborazione.

Il più che giustificato sospetto è invece che gli enti intimati abbiano optato per uno spoglio dei titoli informatizzato che magari è stato molto rapido, ma talmente "meccanico" da non consentire un minimo di intervento di logica e ponderazione umana, portando al risultato assurdo in danno alla ricorrente che subito si viene a illustrare.

Se, infatti, l'esclusione dalla graduatoria dei vincitori dell'avv. Matarazzo fosse dipesa dal mancato riconoscimento dei 3 punti maturati per l'abilitazione alla professione forense in ragione di presunte "incompletezze" considerate non sanabili in applicazione dell'art. 6 del bando, dovremmo subito sottolineare la manifesta erroneità di tutti i passaggi compiuti dalle PP.AA. resistenti, a cominciare dalla predisposizione del modello informatico per la presentazione della domanda di partecipazione.

Guardando alla candidatura presentata dalla ricorrente (cfr. doc. 2), ci si avvede che compaiono effettivamente due caselle lasciate in bianco dalla ricorrente proprio in corrispondenza del titolo inerente l'iscrizione all'Albo degli Avvocati: esse, però, riguardavano informazioni non solo totalmente inutili ai fini concorsuali, ma per giunta impossibili da fornire (donde, in definitiva, la stessa illegittimità del fac simile di domanda da utilizzare obbligatoriamente per la compilazione digitale).

Per quanto riguarda anzitutto il "numero" di iscrizione all'Albo degli Avvocati, irrilevante ai fini dell'attribuzione del punteggio collegato alla mera abilitazione alla professione forense, si produce la conferma chiesta e ricevuta via PEC dall'Ordine di Padova (cfr. docc. 8-9) in merito al fatto che agli appartenenti a questo Foro non venga assegnato alcun identificativo progressivo, che quindi l'avv. Matarazzo non avrebbe potuto in alcun modo inserire perché semplicemente inesistente.

Nel predisporre la griglia telematica per l'inserimento dei dati relativi ai titoli, quindi, era del tutto illegittimo includere un dato, **non previsto dal bando di concorso**, che alcuni avvocati potevano ottenere ma che ad altri rimaneva del tutto precluso.

Quanto poi alla "durata", nella griglia da compilare in via telematica neppure compariva come voce, quindi era anche sotto questo versante impossibile da indicare; in ogni caso, rimaneva anch'essa esorbitante rispetto ai titoli da valutare, posto che nessun riferimento temporale veniva riconnesso alla più o meno lunga permanenza nell'Albo forense e che, comunque, risultava ricavabile mediante un semplicissimo calcolo matematico degli anni trascorsi dall'iscrizione (formalizzata dall'odierna esponente il 7 novembre 2001, il che comportava ben 24 anni di libera professione).

Nessuna delle due ipotetiche lacune era dunque essenziale e suscettibile di precludere l'attribuzione del punteggio per il titolo dichiarato dall'avv. Matarazzo: se il seggio di gara avesse deciso in questo senso, avrebbe applicato una clausola del bando illegittima in relazione a un modello di domanda altrettanto scorretto, sottraendo ingiustamente alla candidata la collocazione utile in graduatoria cui ha pieno diritto.

Non ultimo, peraltro, emergerebbe anche un profilo di disparità di trattamento, posto che da quanto trapelato – in attesa di esaminare gli atti e i documenti del concorso – risulterebbe che ad altri partecipanti i 3 punti relativi all'abilitazione forense siano stati riconosciuti anche in presenza di dichiarazioni del tutto analoghe a quelle della ricorrente.

* * *

4) Richiesta di misure cautelari.

Auspicando che da quanto esposto sia emerso il palese *fumus boni iuris* che connota l'impugnazione, occorre ora soffermarsi sul *periculum in mora*, che è particolarmente stringente date le tempistiche brevissime entro cui il Ministero, per rispettare i termini dei finanziamenti europei ottenuti allo scopo, procederà all'assunzione dei vincitori.

Risulta infatti che costoro siano già stati convocati per questa settimana e per la prossima per la firma del contratto e per la presa di servizio, il che sottrarrebbe all'avv. Matarazzo il posto messo a concorso o, nella migliore delle ipotesi, la possibilità di scegliere la sede più gradita in posizione pozione rispetto ad altri candidati che abbiano ricevuto un punteggio inferiore ai 25,70 di sua dovuta pertinenza.

È dunque indifferibile domandare una tutela d'urgenza che consenta alla ricorrente di rientrare, anche in soprannumero, in graduatoria per conservare il bene della vita agognato, inconciliabile con i tempi dell'ordinario giudizio di merito.

Ma non solo: è impossibile attendere la prima camera di consiglio utile anche perché, come chiarito dallo stesso Ministero della Giustizia, "ai sensi dell'art. 16 bis, d.l. 80/2021, l'immissione in servizio entro la data del 30 giugno 2024 "consente di svolgere un servizio di almeno 24 mesi entro il 30 giugno 2026 e di conseguenza di accedere alla procedura di stabilizzazione a decorrere dal 1° luglio 2026" (https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg 1 6 1.page?contentId=SCE466993: cfr. doc. 10).

Di qui la necessità di richiedere, oltre all'abbreviazione dei termini fino alla metà per la discussione dell'istanza cautelare dinanzi al Collegio, anche un decreto inaudita altera parte che provvisoriamente consenta all'avv. Matarazzo di accedere alla graduatoria dei vincitori entro il 30 giugno prossimo, procedendo agli adempimenti del caso che salvaguarderanno la sua aspettativa a ottenere, in futuro, anche la conversione del rapporto d'impiego a tempo indeterminato.

In tal senso <u>risultano già esservi degli specifici precedenti dati dai decreti</u> <u>presidenziali nn. 2714 e 2715 del 21 giugno 2024</u>, che rispetto al medesimo concorso hanno stabilito "di dover accogliere l'istanza in esame, consentendo l'ammissione con riserva del ricorrente in sovrannumero, con la posizione che gli spetterebbe secondo la sua prospettazione, nella graduatoria relativa al distretto territoriale della Corte d'Appello di Palermo, con le conseguenti urgenti determinazioni, in attesa di una più completa

valutazione del *fumus*, anche alla luce di eventuale documentazione che sarà depositata dall'Amministrazione e da eventuali controinteressati, in modo da garantire l'anelata tutela richiesta con l'istanza medesima, senza pregiudicare la posizione di controinteressati".

* * *

Tutto ciò premesso e considerato, l'avv. Alessandra Matarazzo, *ut supra* rappresentata, difesa e assistita, ricorre a codesto Ecc.mo T.A.R. affinché, ogni diversa istanza disattesa, voglia così pronunciare:

- <u>in via cautelare</u>: con decreto monocratico emesso *inaudita altera parte* ai sensi dell'art. 56 c.p.c., e comunque con ordinanza collegiale emessa all'esito della prima camera di consiglio utile, per la quale si chiede l'abbreviazione dei termini fino alla metà ai sensi dell'art. 53 c.p.a., disporsi l'inserimento con riserva della ricorrente, in soprannumero, nella graduatoria dei vincitori del concorso oggetto di causa relativamente al Distretto della Corte d'Appello di Venezia ai fini dell'assunzione entro il prossimo 30 giugno 2024;
- in via preliminare: autorizzarsi la notifica del presente ricorso per pubblici proclami
 ai sensi dell'art. 41, comma 4, c.p.c., preferibilmente mediante pubblicazione sul sito
 web istituzionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della
 Funzione Pubblica e del Ministero della Giustizia, nei confronti dei partecipanti alla
 procedura concorsuale oggetto di giudizio;
- in principalità: accogliersi il presente ricorso e, per l'effetto, disporsi l'annullamento degli atti impugnati nella parte in cui risultino pregiudizievoli per l'avv. Matarazzo, con conseguente condanna delle PP.AA. resistenti alla rettifica del punteggio maturato in suo favore e al conseguente inserimento in posizione utile nella graduatoria dei vincitori del concorso oggetto di causa relativamente al Distretto della Corte d'Appello di Venezia;
- spese, anche generali, e compensi di lite in ogni caso integralmente rifusi.

* * *

Ai sensi dell'art. 13, comma 6 *bis*, d.P.R. 115/2002, si dichiara che il contributo unificato viene versato in ragione di 325 euro.

* * *

Si producono:

- 1) schermata scheda avv. Matarazzo presso Ordine Avvocati di Padova;
- 2) bando di concorso;
- 3) domanda di partecipazione avv. Matarazzo;
- 4) attestazione superamento prova scritta;
- 5) graduatoria pubblicata per il Distretto della Corte d'Appello di Venezia;
- 6) diffida e istanza di accesso inviata con PEC del 17 giugno 2024;
- 7) certificato di laurea;
- 8) PEC inviata all'Ordine degli Avvocati di Padova in data 21 giugno 2024;
- 9) risposta a mezzo PEC dell'Ordine degli Avvocati di Padova in data 21 giugno 2024;
- 10) avviso pubblicato dal Ministero della Giustizia ai fini dell'assunzione.

Padova, 22 giugno 2024

avv. prof. Silvia Viaro